



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

-Sezione Lavoro-

Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE**

nella causa iscritta al n. 217/2017 r.g.l., avente ad oggetto: licenziamento disciplinare e pagamento retribuzione, promossa

da

**C.**                    **D:**                    , rappresentato e difeso dagli Avv.ti BASALDELLA GIORGIO e BESTETTI GIANPAOLO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, per delega in atti

ricorrente

contro

**DIMENSIONE SICUREZZA s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Montale (PT), via Marzabotto, n. 8/B

convenuta contumace

**CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:** come in atti.



### Fatto e diritto

Il ricorrente, dipendente della società convenuta dal 6.6.2015 con qualifica di operaio inquadrato al 6° livello del CCNL Agenzie di Vigilanza Sussidiaria (doc. n. 1), presso lo stabilimento Bennet di Origgio, da ultimo con orario parziale di 24 ore settimanali (doc. n. 2), è stato licenziato con comunicazione del 22.7.2016 (doc. n. 4), a seguito della contestazione disciplinare del 6.7.2016 del seguente tenore: *“All’inizio del mese di luglio 2016 La direzione le aveva consegnato il prospetto relativo alla turnazione dei dipendenti, che prevedeva la sua presenza presso la piattaforma Bennet (di Origgio) in data 08.07.2016 e 09.07.2016. Dopo aver ricevuto tale prospetto, Lei ha contattato il sig. D’ , comunicando che nelle date sopra indicate non si sarebbe potuto presentare regolarmente al lavoro senza fornire delle valide giustificazioni. Successivamente in data 04.07.2016, Lei ha chiesto alla Direzione 2 (due) gironi di ferie per non precisati motivi familiari per le date del 08.07.2016 e 09.07.2016. La scrivente non ha accolto la sua richiesta, in quanto la Direzione doveva già provvedere alla sostituzione di un altro lavoratore e un eventuale accoglimento della sua richiesta avrebbe comportato una difficoltà organizzativa per l’azienda in quelle date. A seguito del diniego da parte della Direzione, in data 05.07.2016 Lei ha contattato telefonicamente la scrivente, comunicando che in data 08.07.2019 e 09.07.2016 non si sarebbe presentato al lavoro perché avrebbe dovuto portare i suoi suoceri in montagna. In seguito, in data 06.07.2016 la Direzione l’ha invitata a presentarsi in servizio nei giorni 08.07.2016 e 09.07.2016 in osservanza della turnazione stabilita, avvisandola del fatto che, qualora non si fosse presentato, la sua assenza sarebbe stata considerata come ingiustificata. In risposta a questa sollecitazione da parte della Direzione, Lei ha affermato che la comunicazione del 05.07.2016 non è mai avvenuta. Questo comportamento rappresenta un evidente mancanza di rispetto nei confronti della scrivente, in quanto Lei ha negato il verificarsi di una comunicazione recente e risultante dai tabulati telefonici. Le ribadiamo che la collocazione temporale delle ferie viene stabilita dal datore di lavoro in base alle esigenze aziendali e Lei non può arrogarsi il diritto di decidere unilateralmente quando fruire delle stesse. Inoltre in base a quanto da*



*Lei comunicatoci in precedenza, non sussistono dei documentati motivi familiari che giustificano una sua assenza nei giorni 08.07.2016 e 09.07.2016. Detto comportamento si configura come sanzionabile norma del vigente CCNL di categoria. Pertanto la informiamo che ha 5 (cinque) giorni di tempo dal ricevimento della presente per produrre eventuali giustificazioni in merito alla contestazione di cui sopra. Qualora detto periodo trascorra senza che sia pervenuta all'azienda una valida giustificazione, ci riterremo liberi di adottare il provvedimento disciplinare più idoneo ai sensi del vigente CCNL e dell'art 7 della Legge 20.05.1970 n.300." (doc. n. 3).*

Con ricorso depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 6.2.2017, il ricorrente ha lamentato l'insussistenza del fatto materiale del licenziamento e ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dello stesso e, in applicazione della disciplina di cui all'art. 3, 3° comma, del d.lgs. n. 23/2015, la condanna del datore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria, oltre al pagamento della somma di 1.779,45 euro, di cui 231,95 trattenuta per le giornate di sospensione cautelare, per complessive 44 ore di lavoro, a seguito di un procedimento disciplinare instauratosi a seguito di una contestazione disciplinare del 16.2.2016 e concluso senza alcun addebito, e il resto per le ore contrattualmente previste e non lavorate per scelta aziendale, come da cedolini paga (doc. n. 6).

La società convenuta non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace; non ha, in tal modo provato la giusta causa del licenziamento che sulla stessa incombeva, né la giustificato la trattenuta delle somme e l'adibizione lavorativa del ricorrente per un orario inferiore a quello contrattuale.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto.

Il licenziamento è illegittimo per insussistenza del fatto materiale giuridicamente inteso.



Il ricorrente è stato licenziato per avere asseritamente negato di avere avuto una conversazione telefonica con la società, ma ciò non è possibile dedurre dalla risposta alla comunicazione aziendale via mail del 6.7.2016 con la quale la società chiedeva al ricorrente una *“formale conferma del rifiuto dei servizi per i giorni 8 e 9 luglio, come da intercorse telefoniche di ieri 05.07.2016”* (doc. n. 9).

Dalla risposta del ricorrente - del seguente tenore: *“Quale telefonata ... sarò presente a coprire i turni a me assegnati ... ho voglia di lavorare e i miei turni finiscono alle 6.00 come da programma salvo eventuali cambiamenti di comunicazioni aziendali”* (doc. n. 9) - può evincersi unicamente il fatto di non aver negato, in alcun modo, un rifiuto dei servizi richiesti, avendo, peraltro, il ricorrente svolto regolarmente la sua prestazione lavorativa nei giorni 8 e 9 luglio, con osservanza delle modalità e tempistiche dettate dall'azienda, in tal modo rendendo inesistenti anche i fatti ulteriori riportati nella lettera di contestazione (ossia: *“la collocazione temporale delle ferie viene stabilita dal datore di lavoro in base alle esigenze aziendali e Lei non può arrogarsi il diritto di decidere unilateralmente quando fruire delle stesse. Inoltre in base a quanto da Lei comunicatoci in precedenza, non sussistono dei documentati motivi familiari che giustifichino una sua assenza nei giorni 08.07.2016 e 09.07.2016”*).

Il fatto contestato è, pertanto, insussistente e la contumacia della società convenuta non ha consentito di provare eventuali altre telefonate intercorse e negate di così tale gravità da incidere sull'elemento fiduciario, considerato che, anche a voler ritenere sussistente il fatto materiale della negazione della telefonata di cui allo scambio di mail, tuttavia l'assenza di illiceità di tale fatto deve essere ricondotta all'ipotesi dell'insussistenza del fatto contestato (cfr. Cass. civ., sez. lav., 31 maggio 2017, n. 13799; Cass. civ., sez. lav., 20 settembre 2016, n. 18418).

Di conseguente, in applicazione dell'art. 3, 3° comma, del d.lgs. n. 23/2015, date le dimensioni aziendali (doc. n. 7), il licenziamento intimato al ricorrente va annullato e la società convenuta va condannata alla reintegrazione del ricorrente



nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, per un massimo di dodicimensilità, dedotto l'*aliunde perceptum o percipiendum*, oltre al

E', inoltre, dovuta la somma richiesta trattenuta a titolo di sospensione cautelare, in assenza di prova di successiva sanzione disciplinare.

E' dovuta, altresì, la somma di 1.547,50 euro (come calcolata in ricorso) richiesta a titolo di differenze retributive per il raggiungimento delle ore di lavoro contrattualmente previste corrispondenti a 96 ore mensili, dato l'orario a tempo parziale di 24 ore settimanali convenuto tra le parti, in assenza di prova, data la contumacia della società convenuta, di comportamento non dipendente da scelta aziendale.

Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

così provvede, nella contumacia della società convenuta:

- annulla il licenziamento intimato al ricorrente e condanna la società convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, sino ad un massimo di 12 mensilità, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;



- condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di 1.779,45 euro a titolo di differenze retributive e di trattenuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessive € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a., con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Busto Arsizio, 13 ottobre 2017

Il Giudice del lavoro  
dott.ssa Francesca La Russa